

1196: la pace del doge Enrico Dandolo con il comune di Pisa



Acquasantiera pisana, circa. 1160-65, forse di Guglielmo scultore, con scene della Vita di San Ranieri da Pisa, Metropolitan Museum di New York.

Nel 1196 i commerci marittimi nel Mediterraneo avevano grande importanza e per questo frequenti erano le discordie tra le potenze rivierasche che volevano proteggere navi, merci, porti e roccaforti propri.

Note sono le contese tra le repubbliche di Pisa, Venezia e Genova che tuttavia seppero governare con opportune paci e concordie la reciproca concorrenza, espressa allora in modo 'corsaro' e rapinoso.

Proprio nel 1196, vennero redatti dai Veneti degli statuti di concordia con i Pisani per dar tregua al conflitto intrapreso per la conquista della Dalmazia, e per quietare l'ostilità dei nemici in lega con la città di Zara dal 1188. E fu stabilito che la pace dovesse durare dieci anni.

"Statuimus" fece scrivere il doge Enrico Dandolo più volte, sulla falsariga di atti prece-

denti, ricordando come la controparte, voluta dai consoli e sapienti dell'altra città, fosse Uguccio vescovo di Ferrara, dotto e esperto in diritto canonico († 1210).

In primis il doge garantì ai Pisani e quelli che si difendevano tramite loro, e anche a quelli giunti con loro "per sacramentum", pace e concordia ovunque si trovassero "tam in mari quam in terra" e salvezza e sicurezza "personis et rebus". E se tuttavia gli stessi fossero stati offesi e depredati nelle cose, accordava loro il diritto di appellarsi alla corte di Venezia e alle sue consuetudini, facendo istanza entro 30 giorni dall'accaduto.

Se però i Pisani fossero stati offesi nella persona e nei trenta giorni "dirictum inde minime factum fuerit" (non fosse stata fatta giustizia), avrebbero potuto compiere una "ultionem" (vendetta) nella persona di chi



Part. di La vedova Danielis e l'imperatore Basilio, XIII secolo, Madrid, Codex Graecus Matritensis, da https://www.etsy.com/it/market/go_dores

aveva offeso. La corte di Pisa da parte sua poteva catturare e giudicare chi dei Pisani, riguardo alla “pecunia” persa o ricevuta, aveva mosletato altri e si era rifugiato a Venezia.

Pace e concordia ebbero delle condizioni. Innanzitutto in Almiro (Grecia) i Pisani non avrebbero dovuto fare alcun “bellum propugnaculum” (struttura bellica), ma solo avere chiese e campanili e “domos planas” come quelli dei Veneti e non più alti. In tal modo non avrebbero subito “infestationem” (vesazione) da parte loro. E se i Veneti avessero tenuto campi, vigne, orti o molendini dei possessi della chiesa di San Giacomo o del comune di Pisa, e non li avessero voluti rendere, Venezia sarebbe intervenuta a far giustizia in caso di ricorso ... viceversa ciò valeva anche per i Pisani.

Nel caso poi in cui i corsari fossero giunti in “Romania” (la parte orientale del Mediterraneo) “et nos galeas a curia domini imperatoris querere voluer(imus)” – e se volessimo chiedere le galee alla corte dell'imperatore –, i Veneti non dovevano contrariare i Pisani ma “petere” con loro.

Avute eventualmente le galee per espellere i corsari, le due repubbliche avrebbero potuto fare insieme l'impresa, ciascuna con i pro-


pri “stipendiis” e i Pisani con 30 armati o più.

Se poi qualcuno dei Veneti avesse voluto uscire da Costantinopoli per andare in “cursariam vel in rapinam”, noi – fa scrivere il doge – studiosamente senza inganno lo dobbiamo impedire. Valeva anche se si sapeva che galee venete erano in procinto di uscire o già uscite di Siria e vi era la contrarietà dei Pisani.

Dandolo decretò poi riguardo alle antiche discordie tra Veneti e Anconetani e tra Pisani e Genovesi. Sarebbe infatti stato opportuno per mantenere la pace che, in tempo conflitti tra le città reciprocamente ostili, i Veneti non andassero a Genova e i Pisani ad Ancona.

Se però qualche Pisano fosse andato a Ancona, in un periodo di discordia con Venezia, e “passus fuerit” (avesse subito) dai veneziani, non avrebbe avuto giustizia per il danno e l'ingiuria.

Ciò valeva anche se i Veneti fossero andati a far molestie a Genova nelle stesse contingenze. Se qui avessero offeso persone e cose dei Pisani “cuncta illius possessionem destruere” (avrebbero distrutto tutti i possessi di lui) e, in mancanza di beni, si sarebbero rifatti sulla persona.



Part. del manoscritto del 1196.



Enrico Dandolo incorona Baldovino primo imperatore dell'Impero latino, incisione del secolo XVIII, AA.VV., Metropolitan Museum di New York.

Infine riguardo ai viaggi, ai mercati e alle tasse, che allora erano cose importanti (solo allora?), Enrico Dandolo fece scrivere tutte le possibilità e quanto le città dovevano ricavare di “dirictura”: un quinto se i Pisani andavano per mare a Venezia e ne uscivano per mare, o se vi andavano per terra e ne uscivano per mare; un “quadagesimum” se entrata e uscita avvenivano solo per terra. Similmente avveniva per i Pisani in viaggio per e da Venezia ...

E i Pisani, se “in Romaniam de Venetia donec werra inter nos et imperatorem constant. duraverit non vadant” (non vadano da Venezia in Romania se fosse durata la guerra tra i Veneti e l'imperatore). E dalla Romania non dovevano venire a Venezia senza permesso (“parabola”) con o senza forestieri, né fare mercato con i forestieri sempre senza permesso.

La pace iniziò dal 1 settembre 1196.

La carta fu redatta nel palazzo ducale di Venezia, presenti il vescovo Uguccio e Mainardino preposto della chiesa di Ferrara, Domenico Contarino, Pietro Ri (***) , Pietro Falerio, Benedetto Grik, Peregrino Gisi, Prophere Armolino consiglieri del doge, e Enrico Novignieso, Andrea Unato Veneti, “Widone de Vereo, Iacobo de Ferrara, Iohanne de Periculo” ferraresi.

Rogò il suddiacono “Prinianus da Puthis” – così leggiamo in un documento deteriorato – su mandato di entrambi i signori.

Paola Ircani Menichini, 19 gennaio 2023.
Tutti i diritti riservati.